

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32333 Anno 2019

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udiienza: 18/06/2019

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MAZZERANGHI Daniele, nato il 22/08/1967;

Avverso la sentenza n. 1300/2018 del GIP del Tribunale di Livorno in data 22/05/2018;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

~~Udito il difensore Avv. _____~~



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22/05/2018 il GUP del Tribunale di Livorno dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mazzeranghi Daniele – imputato di omessa denuncia di trasferimento di armi – per intervenuta oblazione; disponeva contestualmente la confisca delle armi.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Francesco Agostinelli.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la sentenza non conteneva alcuna valutazione circa la fondatezza dell'accusa, mentre una pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen. è possibile anche in caso di richiesta di oblazione ed un accertamento anche sommario avrebbe consentito di appurare che il ricorrente non aveva mai indicato il luogo di detenzione delle armi, ma aveva soltanto sbagliato nell'indicare la propria residenza, dichiarandone una vecchia in luogo di quella nuova, per cui non vi era mai stato il trasferimento delle armi medesime.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: lamenta che la confisca delle armi era stata una vera sanzione senza condanna, e comunque essa necessitava dell'accertamento del reato, che era mancato.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato poiché è infondato.

In ordine al primo motivo di doglianza, relativo alla mancanza – nella sentenza impugnata – di una sia pure sommaria valutazione ex art. 129 cod.proc.pen., si deve ribadire che la norma ultima citata - sotto la rubrica «Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità» - prevede che, «In ogni stato e grado del processo», il giudice debba dichiarare d'ufficio con sentenza determinate cause di non punibilità di cui riconosca l'esistenza (comma 1), dando la prevalenza alle formule di proscioglimento per carenza di responsabilità penale, allorché questa risulti già evidente dagli atti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), rispetto alla declaratoria di estinzione del reato (comma 2).

Parimenti, va qui richiamato il contenuto della sentenza n. 14 del 2015 della Corte Costituzionale, secondo la quale, ove l'imputato sia ammesso all'oblazione e versi la

somma dovuta, il giudice - essendosi in una fase successiva all'esercizio dell'azione penale - pronuncia sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. Risulta, perciò, evidente come le affermazioni sul carattere vincolato dei poteri esercitabili dal giudice non risultino pertinenti: il sub-procedimento di oblazione rappresenta una sede nella quale può bene innestarsi la regola di precedenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice, anche per quanto attiene alla gerarchia tra le formule di proscioglimento delineata dal citato comma 2.

Tuttavia, questo spazio valutativo del giudice non implica, di per se stesso e necessariamente, una pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen., poiché una simile soluzione e l'effettuazione di una tale preliminare verifica è condizionata dalla prospettazione di una specifica e argomentata sollecitazione della parte nell'ambito della stessa istanza di oblazione (sollecitazione che non risulta essere stata effettuata), restando questa pur sempre irretrattabile laddove il giudice, seppure investito della richiesta, ritenga di disattendere la prioritaria prospettazione ex art. 129 cod.proc.pen, atteso che, secondo un condivisibile principio di diritto enunciato da questa Corte, l'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che una volta formato o portato ad effetto non è suscettibile in revoca, tanto meno sotto la forma indiretta della impugnazione nel merito del provvedimento definitivo che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto *in nuce* dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale (Sez. 1, n. 29359 del 14/05/2009, Rv. 244826).

2. Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla confisca delle armi come una sorta di sanzione pur in assenza di condanna, occorre ribadire che la previsione di legge di cui all'art.6 I. n.152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 cod.pen. e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a *tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere*, nonchè le munizioni e gli esplosivi.

Da ciò deriva la obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (tra le molte, Sez. I n. 1806 del 4.12.2012, Rv 254213; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085).

Tale assetto non contrasta, per più ragioni, con i contenuti della decisione emessa dalla CEDU nel caso Varvara contro Italia (sentenza del 29 ottobre 2013): in primo luogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione, nel senso che la domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo alla

apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato e nel rispetto rigoroso della premessa spiegata nel paragrafo che precede - una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. Non può pertanto affermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto un accertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli.

In secondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti ad offendere - previsto dall'art. 6 della legge n.152 del 1975 - la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa.

Per altro verso, è appena il caso di notare che questo tipo di impugnazione è stata esclusa in caso di c.d. "patteggiamento", per cui, a maggior ragione, deve ritenersi tale la regola in caso di oblazione ~~che rappresenta comunque un tipo di accordo tra le parti~~.

3. In ogni caso, il provvedimento impugnato è coerente con il dato normativo e con i predetti principi, per cui il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 giugno 2019.